

ALLEGATO ALL'ATTO N° 2667
REGISTRATO a UDINE il 04/12/2023
CANCELLERIA - PRIVATI N.A. -

Statuto della
"Associazione Sportiva Dilettantistica
Viento Flamenco" – ASD

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., un'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Viento Flamenco" (d'ora in poi "Associazione").
2. La denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica", nonché il relativo acronimo di A.S.D., potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro medesimo
3. L'Associazione ha sede Legale in Via Mestre 22/7 – 33100 Udine (UD).
4. Il trasferimento della Sede Legale, nel medesimo comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, e non comporta modifica Statutaria ma il solo obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
5. L'Associazione attualmente è priva di personalità giuridica che ci si riserva di chiedere con delibera di Assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs. 39/2021,
6. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Articolo 2 – Colori ed emblema sociale

1. I colori sociali sono il rosso e il nero. L'emblema dell'associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante una ballerina di Flamenco e la dicitura Viento Flamenco in campo bianco.

Articolo 3 – Scopo e Oggetto

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.
4. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
5. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo-dilettantistica ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina delle **DANZE COREOGRAFICHE- Danze Etniche e Popolari** e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione


*Firma su delega del Direttore Provinciale di Udine
Paolo De Luca
IL FUNZIONARIO
Biagio NABBI



psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- a. attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- b. la vendita di articoli sportivi;
- c. la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
- d. operare direttamente ed in via mediata per la gestione di idonee strutture e servizi necessari allo svolgimento di attività di danza e teatro;
- e. assumere la gestione di teatri e di strutture idonee al pubblico spettacolo per servizi legati all'adempimento dello scopo associativo menzionato;
- f. realizzare e/o partecipare alla realizzazione di lavori teatrali, televisivi, radiofonici e cinematografici anche in collaborazione con altri enti, associazioni e compagnie teatrali e di ballo, e allestire lavori di danza e teatro per scolari, studenti, lavoratori e pensionati;
- g. organizzare corsi di formazione e perfezionamento nei vari campi dell'attività teatrale;
- h. organizzare concorsi e/o rassegne di danza e di teatro;
- i. promuovere incontri, dibattiti, conferenze, congressi e iniziative culturali per approfondimento e la diffusione dell'arte e della cultura della danza e del teatro;
- j. provvedere alla pubblicazione e alla diffusione di materiali scientifici e divulgativi relativi alle discipline di danza e teatro.
- k. promuovere e realizzare iniziative atte a sostenere la creazione e la divulgazione di eventi culturali nel settore della musica, dell'artigianato, dell'alimentazione, della salute e delle pratiche relative al settore della danza e del teatro:
- l. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e/o privati per gestire impianti sportivi, culturali e ricreativi, con annesso verde pubblico attrezzato,
- m. collaborare per lo svolgimento di progetti, manifestazioni sportive ed iniziative culturali, educative, ricreative, sociali ed assistenziali;
- n. allestire e gestire bar, mense e punti di ristoro anche in occasione di manifestazioni;
- o. esercitare, in via meramente marginale ed occasionale, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti anche in questo caso e vietata la distribuzione e avanzi di utili di gestione;
- p. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici, Federazioni, organizzazioni italiane ed estere similari, mantenendo la propria autonomia;
- q. assumere od ingaggiare collaboratori estranei all'associazione per svolgere attività formative e/o didattiche;



promuovere, sostenere e gestire circoli e centri socio-ricreativi, potrà promuovere e partecipare alla costituzione ed al sostegno di altre associazioni o iniziative comunque aggreganti, aventi finalità analoghe e/o affini.

L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

8. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi mediante delibera del Consiglio Direttivo. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.
9. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021

Articolo 4 – Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II

Della vita associativa

Articolo 5 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo, o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, dove saranno riportati un indirizzo di posta elettronica in corso di validità, a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali, e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.
5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.
6. In ogni caso, il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere all'esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.

7. La deliberazione di ammissione del nuovo associato è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.

8. La qualifica di associato, ben distinta da quella di "tesserato" che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell'associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato ovvero all'Ente di Promozione a cui l'Associazione risulta affiliata e che non dà diritto a partecipare alla vita dell'associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

9. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.

10. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, che a partire dai 14 anni dovrà manifestare il proprio consenso, o da persona sotto tutela la richiesta dovrà essere controfirmata nel primo caso dall'esercente la responsabilità genitoriale e nel secondo caso dal tutore o amministratore di sostegno. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne o sotto tutela.

11. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione l'associato accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 6 — Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati sono effettivi senza discriminazione alcuna ed hanno i medesimi diritti che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

2. In particolare gli associati, iscritti nel libro degli associati da almeno 1 mese ed in regola con il pagamento della quota associativa, hanno il diritto di:

- a. partecipare alle attività associative;
- b. voto, per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- c. voto per l'approvazione del rendiconto finanziario consuntivo di esercizio annuale;
- d. candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- e. esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per gli associati il suo concreto esercizio.

3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.10.

4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dall'associato minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

5. Gli associati sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.

Articolo 7 – Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per recesso o per esclusione o per causa di morte.

2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.





Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata allo interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.

4. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
5. L'associato qualora non provveda al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo viene dichiarato "moroso" a seguito di delibera del Consiglio Direttivo stesso. Trascorsi sei mesi dalla dichiarazione di morosità ed in assenza di riscontri da parte dell'associato l'organo direttivo, con opportune delibere, avvierà la procedura di cancellazione dal registro soci dall'associato moroso.
6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Articolo 8- I Tesserati

1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:
 - a. atleti;
 - b. dirigenti sociali e soci di società affiliate;
 - c. giudici/arbitri;
 - d. dirigenti;
 - e. tecnici, istruttori;
 - f. altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è Affiliata;
2. L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Associati.
3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con gli Associati della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

TITOLO III Degli organi sociali

Articolo 9 – Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'assemblea generale degli associati (organo sovrano);
 - b. il Presidente;
 - c. il consiglio direttivo;
 - d. il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora istituito.

Articolo 10 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2. L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 1 mese ed in regola con il *versamento delle quote associative*.

L'assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vice-Presidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:

- a. almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
 - b. almeno la metà più 1 dei componenti il consiglio direttivo.
5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati
 6. Sono ammesse le audio/video assemblee utilizzando piattaforme web di larga diffusione ai sensi dell'articolo 15 del presente statuto.
 7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "Avviso di convocazione" ed invio della lettera di convocazione tramite posta elettronica e/o messaggio su cellulare (riferimenti risultanti dal libro degli associati) con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
 8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo o le modalità di collegamento se on-line, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che deve svolgersi un giorno successivo a quello della prima, ed in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima.
 9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
 10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vice-Presidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
 11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
 12. L'Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
 13. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
 14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
 15. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
 16. Gli associati che rappresentano almeno il 5% degli aventi diritto di voto possono richiedere al Consiglio Direttivo di convocare l'assemblea indicando gli argomenti all'Ordine del giorno.
 17. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 11 - Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati, iscritti nel registro associati da almeno 1 mese, in regola con il



pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

2. Ogni associato ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.

Articolo 12 – Assemblea ordinaria


1. L'assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto finanziario consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
2. Fino al momento dell'approvazione del rendiconto preventivo il consiglio direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del rendiconto preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
3. In particolare, l'Assemblea ordinaria:
 - a. nomina e revoca il Presidente e i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
 - b. esamina il rendiconto finanziario preventivo ed approva il rendiconto consuntivo di esercizio;
 - c. determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
 - d. nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo;
 - e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f. delibera sul diniego di ammissione dell'associato o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
 - g. individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
 - h. delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 13 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera:
 - a. sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
 - b. sulla trasformazione ai sensi dell'articolo 25 o la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio ai sensi dell'articolo 26;
 - c. sui diritti reali immobiliari;
 - d. sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;
 - e. sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 14 – Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.
3. In caso di mancanza del quorum l'assemblea ordinaria e straordinaria verrà indetta in seconda convocazione, secondo quanto specificato nella lettera di convocazione, ed in quel caso sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria risulteranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.



4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, cod.

Articolo 15 – Audio/video Assemblee

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
3. È in ogni caso necessario che:
 - a. debbano essere presenti nel medesimo luogo il Presidente e il segretario della riunione;
 - b. vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - c. venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
 - d. venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
 - e. sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
 - f. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
 - g. vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati, a cura della società, nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

4. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 16 - Il consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente.
3. Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge, stabilendone i compiti ed attribuendone i poteri; il *vice-Presidente*, il *segretario* e il *tesoriere* queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.
5. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
6. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
7. Il consiglio direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.



8. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del consiglio direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.
9. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
10. Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente articolo 15.
11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
13. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.
14. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
15. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
16. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 17 – Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del Presidente

1. Il consiglio direttivo decade:
- per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
 - per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
 - per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
 - per mancata approvazione del rendiconto finanziario consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
2. In queste ipotesi il Presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vice-Presidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.
5. Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il Presidente decade:
- per dimissioni;
 - per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
6. In queste ultime ipotesi, il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vice-Presidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.



Articolo 18 – Convocazione del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno 1 volta l'anno, quando vi sia materia su cui deliberare, su iniziativa del Presidente o straordinariamente quando la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione.

Articolo 19 – Compiti del consiglio direttivo


1. Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione.

Ad esso competono in particolare:

- a. la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del rendiconto finanziario consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;
- b. indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente statuto;
- c. determinare l'importo delle quote associative;
- d. assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- e. assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- f. assumere le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- g. la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- h. l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- i. l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
- j. la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
- k. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- l. adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
- m. delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- n. nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
- o. stabilisce le tipologie di spese ammissibili e i limiti di rimborso per le attività di volontariato;
- p. qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Articolo 20 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
2. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.



3. Egli presiede l'Assemblea ed il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
5. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 21 - Il vice-Presidente

1. Il vice-Presidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato anche come Tesoriere.

TITOLO IV Patrimonio e scritture contabili

Articolo 22 – Il rendiconto economico-finanziario


1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario annuale è obbligatoria.
2. Il consiglio direttivo redige "ed approva" il rendiconto economico dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.
3. Il rendiconto finanziario consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
4. Il rendiconto economico-finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto finanziario, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del rendiconto stesso.
5. L'intero consiglio direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del rendiconto economico-finanziario da parte dell'Assemblea.
6. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 16, comma 2.

Articolo 23 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il **1° gennaio e terminano il 31 dicembre** di ciascun anno.

Articolo 24 – Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
- dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
 - contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati;
 - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
3. L'associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
- È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.



TITOLO VI Disposizioni finali

Articolo 25 – Le sezioni – trasformazione – Terzo settore

L'assemblea ordinaria potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

2. L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
3. L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 26 – Scioglimento e Liquidazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto, con esclusione delle deleghe.
2. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo, ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021, è devoluto a fini sportivi a *Enti o Associazioni che proseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva e comunque per finalità di utilità sociale.*

Articolo 27 - Clausola compromissoria

1. Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti della Federazione o dell'Ente cui l'Associazione si affilierà. A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.

Articolo 28 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

